

Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale »;

z) all'articolo 104, le parole: « Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo quanto disposto dall'articolo 103 ».

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nella provincia di Trento il Presidente della Giunta provinciale è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio provinciale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio provinciale approva a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Consiglio provinciale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale di Trento non sia stata approvata la legge provinciale previ-

sta dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Giunta provinciale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le liste circoscrizionali e le liste regionali previste da tali disposizioni sono presentate nell'unica circoscrizione coincidente con il territorio della Provincia e assumono, rispettivamente, la denominazione di liste circoscrizionali e liste provinciali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta provinciale i capilista delle liste provinciali. A questa elezione non si applica la disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43. È proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale fa parte del Consiglio provinciale. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale provinciale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista provinciale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico provinciale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale provinciale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota

percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio provinciale. Per quanto non in contrasto con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, a questa elezione continua ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibile, la legislazione della regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale.

4. Nella Provincia autonoma di Bolzano, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dal citato articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Migliori, Armaroli, Menia, Fragalà, Anedda, Mitolo.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimerlo.

* **4. 36.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Trentino - Alto Adige con le seguenti: Trentino - Alto Adige / Südtirol

Conseguentemente, alla lettera a) premettere la seguente:

0a). Nel titolo e ovunque ricorrono le parole: « Trentino - Alto Adige » sono so-

stituite dalle seguenti: « Trentino - Alto Adige / Südtirol »

4. 81. *(Nuova formulazione)* Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: Trentino-Alto Adige aggiungere la seguente: Südtirol.

4. 16. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) le parole: « Presidente della Giunta Regionale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Presidente della Regione »;

0a-bis) le parole: « Presidenti delle giunte provinciali » e « Presidente della Giunta Provinciale », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Presidenti delle Province » e « Presidente della Provincia »;

0a-ter) al primo comma dell'articolo 36, dopo le parole: « è composta del Presidente » sono aggiunte le seguenti: « della Regione, che la presiede, »;

0a-quater) all'articolo 47, le parole: « ed il suo Presidente » sono sostituite dalle seguenti: « e il Presidente della Provincia ».

4. 136. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al primo comma dell'articolo 4, all'alinea, le parole: « dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « della Repubblica ».

4. 137. La Commissione.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 42.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 85.** Pistelli.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 15 é aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni ».

* **4. 103.** La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 3.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Anedda, Nania, Fragalà, Selva.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

** **4. 17.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) all'articolo 25, secondo comma, la parola: « 70 » è sostituita dalla seguente: « 30 »;

b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di membro del Consiglio provinciale, ovvero del Parlamento europeo »;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente: « ART. 48. Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di 35 consiglieri e dura in carica cinque anni.

Le leggi per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano e del Consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) sopprimere le lettere h), l) e n);

b) alla lettera q) sopprimere il sesto capoverso.

4. 15. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

a) All'articolo 25 è soppresso il quarto comma.

4. 79. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: « diritto elettorale attivo » sono inserite le seguenti: « in Provincia di Bolzano ».

a-ter) all'articolo 25, quarto comma, secondo periodo, le parole « elezioni regionali » sono sostituite dalle seguenti: « elezioni dei Consigli provinciali »

a-quater) all'articolo 25, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l'esercizio del diritto elettorale in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. »

4. 43. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »; conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma, sono soppresse le parole « quadriennale » e « nel quadriennio » e, al terzo periodo, sono soppresse le parole: « durante il quadriennio »

4. 44. Frattini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 4.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 18.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **4. 78.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 25, quarto comma, è abrogato;

4. 11. Migliori, Armaroli, Menia, Anedda, Nania, Selva, Fragalà, Mitolo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il quarto comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Nella Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. Nella Provincia autonoma di Trento tale periodo è ridotto a sei mesi. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta nel territorio della rispettiva provincia è iscritto, ai fini della elezione dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel periodo, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 sino al compimento del periodo prescritto l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza. »

4. 86. Calderisi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: le parole: « regionali e » sono soppresse con le seguenti: la parola : « regionali » è sostituita dalla seguente: « regionale »

4. 84. Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Caveri.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 19. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 27 con il seguente:

« ART. 27 - Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale e potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della giunta regionale in carica ».

4. 80. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 27, secondo comma, sostituire le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidente della Giunta Regionale con le seguenti: Presidente della Regione.

4. 138. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 77. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 76. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: l'articolo 29,

4. 12. Migliori, Menia, Selva, Anedda, Nania, Mitolo, Armaroli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed il secondo comma dell'articolo 38.

4. 20. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera f), sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana, nonché due vicepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 91. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Le liste regionali sono formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

4. 37. Matranga., De Luca, Prestigiaco, Stagno d'Alcontres, Armosino, Aprea, Burani Procaccini, Mussolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 21.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- * **4. 75.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 74.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- ** **4. 150.** Pistelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

- 4. 73.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis). Il Presidente della Giunta provinciale di Trento è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio provinciale; nomina gli assessori, tra cui un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

- 4. 87.** Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- 4. 72.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica

- * **4. 44-bis.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: della Repubblica.

- * **4. 117.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

- 4. 22.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, dopo le parole: assoluta dei suoi componenti aggiungere le seguenti: ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

- 4. 92.** Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,

- * **4. 45.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente,

- * **4. 106.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della Giunta provinciale con le seguenti: Presidente della Provincia.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidente della Giunta provinciale con le seguenti: Presidente della Provincia.

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Presidenti delle giunte provinciali *con le seguenti:* Presidenti della Province.

4. 139. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo

* **4. 46.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sulle leggi della Provincia *con le seguenti:* provinciale abrogativo, propositivo e consultivo

* **4. 107.** La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

4. 151. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso lo Statuto deve prevedere l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi di Presidente, assessore e consigliere provinciale per le persone condannate in via definitiva per reati di corruzione, concussione, malversazione e peculato.

4. 134. Gardiol.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio provinciale è comunque sciolto quando non sia in grado di funzionare per

l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni della Giunta.

4. 140. Boato

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

4. 152. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La maggioranza assoluta dei componenti non è richiesta qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni

4. 47. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 133.** Serafini, Albanese, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Maura Cosutta, Debiasio Calimani, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Moroni, Parenti, Pistone, Pivetti, Pozza Tasca, Procacci, Rizza, Sbarbati, Servodio, Signorino, Stanisci, Valetto Bitelli.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi provinciali promuovono

l'equilibrio della rappresentanza elettorale tra i sessi.

* **4. 135.** Debiasio Calimani, Bartolich, Biricotti, Bolognesi, Camoirano, Capitelli, Chiavacci, Cordoni, Dameri, Dedoni, De Simone, Francesca Izzo, Labate, Lucidi, Mariani, Rizza, Serafini, Signorino, Stanisci.

Al comma 1, lettera m), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni del successivo articolo 56.

4. 105. Frattini.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere le parole: Qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale.

4. 125. Zeller, Brugger, Caveri, Detomas, Widmann.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Provincia o un quinto dei componenti il Consiglio provinciale.

4. 88. Calderisi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referen-

dum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.

4. 155. La Commissione.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 95. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera m), quarto capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Parimenti non si fa luogo al referendum di cui al presente comma qualora le disposizioni della legge disciplinano esclusivamente l'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Alla legge che disciplina il referendum provinciale non si applica il primo periodo del presente comma.

4. 48. Boato, Detomas, Olivieri, Schmid

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

4. 71. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera n), sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Un seggio del collegio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni ladini di Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, Santa Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine di Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale unico. Ambedue i seggi sono attribuiti secondo le norme stabilite con legge regionale.

4. 94. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera n), secondo capoverso, sostituire le parole: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce *con le seguenti:* Le leggi per l'elezione dei Consigli provinciali di Bolzano e di Trento garantiscono.

Conseguentemente, sopprimere il terzo capoverso.

4. 9. Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento garantisce e disciplina la rappresentanza del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, coincidente con il territorio dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei.

4. 23. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera n), sostituire il terzo capoverso con il seguente: Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei e dei comuni di lingua tedesca della valle di Fersina (Fierozzo, Palù del Fersina, Frassilongo) e di Luserna, ed è attribuito con sistema maggioritario.

4. 98. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

4. 70. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera o), capoverso Art. 48-ter, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il Presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vi-

cepresidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina. Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale Presidente diviene vicepresidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vicepresidente diviene Presidente fino allo scioglimento del Consiglio. Il Presidente ed i vicepresidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età. »

4. 93. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera p), sostituire il capoverso con il seguente:

ART. 49 - Ai consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano, il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-Presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Sono eletti alla carica di Presidente e vice-Presidente i consiglieri designati dai rispettivi gruppi linguistici.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione prevista dall'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa.

4. 69. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

4. 68. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera q), sopprimere il secondo capoverso.

4. 24. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), terzo capoverso, sopprimere le parole: , salvo i casi di urgenza,

4. 25. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o gravi violazioni di legge.

4. 26. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: alla Costituzione o aggiungere le seguenti: reiterate e.

4. 120. La Commissione.

Al comma 1, lettera q), settimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

4. 27. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

4. 67. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera r), primo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio.

4. 28. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, secondo comma, secondo periodo, dopo le

parole: che non appartengono al Consiglio inserire le seguenti: sono proposti da uno o più gruppi consiliari e.

4. 156. La Commissione.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, con votazione per gruppi linguistici e con la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico.

4. 96. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), secondo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , purché non oltre la metà di essi appartenga ad un medesimo gruppo linguistico.

4. 89. Frattini.

Al comma 1, lettera r), terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

4. 100. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 50, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: alle rappresentanze proporzionali con le seguenti: alla rappresentanza proporzionale.

4. 157. La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 10.** Teresio Delfino, Volontè.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 49.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere le parole: , l'impedimento permanente, la morte.

* **4. 108.** La Commissione.

Al comma 1, lettera r), quarto capoverso, sopprimere la parola: volontarie.

4. 123 La Commissione.

Al comma 1, lettera s), capoverso, sostituire le parole: dell'articolo 37, in quanto compatibili con le seguenti: degli articoli 37, 38 e 39.

4. 66. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere, la seguente:

s-bis) L'articolo 55 del decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

4. 29. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

4. 65. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera t), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con legge provinciale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi provinciali

4. 30. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

4. 64. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera u), capoverso, dopo la parola: collegiali aggiungere le seguenti: della provincia autonoma di Bolzano e.

4. 101. Giovanardi, Peretti.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 50.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di

giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 86.** Pistelli.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere le seguenti:

u-bis) all'articolo 92 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale ».

u-ter) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

« ART. 102. — Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palú del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione

delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca ».

* **4. 110.** La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo ed il secondo comma dell'articolo 91 sono sostituiti dai seguenti: « I componenti della Sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 30 del presente Statuto devono appartenere a tutti e tre i gruppi linguistici.

Al gruppo ladino è riservato almeno un componente ed il restante numero è suddiviso in parti uguali fra i gruppi linguistici italiano e tedesco ».

4. 102. Peretti, Giovanardi.

Al comma 1, dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) il primo comma dell'articolo 102 è sostituito dal seguente: « La popolazione ladina della Regione e quelle mochena e cimbra dei comuni Fierozzo, Frassilongo, Palè del Fersina e Luserna hanno diritto alla sviluppo ed al sostegno della lingua e della cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche »

4. 90. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, sopprimere la lettera v).

4. 63. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Al comma 1, lettera v), secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le proposte formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, la relativa votazione sarà per gruppi linguistici.

4. 97. Peretti, Galati, Giovanardi.

Al comma 1, lettera v), sopprimere il terzo capoverso.

4. 31. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante.

4. 32. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1, lettera v), terzo capoverso, sostituire le parole: un mese con le seguenti: due mesi.

4. 121. La Commissione.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale o di uno dei Consigli provinciali sia contrario, il Presidente della Giunta regionale o provinciale relativa può indire referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.

4. 82. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, lettera v), dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Se il progetto è stato deliberato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le Camere approvano

il testo senza modificazioni, o lo respingono con deliberazione motivata. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. 83. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

4. 62. Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui all'articolo 47 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, come modificato dalla presente legge costituzionale, per l'elezione degli organi delle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi gli articoli 48, 49, 50 e 51 dello statuto previgenti la presente legge costituzionale e, in quanto compatibile, la vigente legislazione regionale per l'elezione del consiglio regionale

4. 14. Pistelli, Palma.

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Nella Provincia autonoma di Bolzano con le seguenti: Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 99. Peretti, Galati, Giovanardi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 6.** Teresio Delfino, Volontè.

Sopprimere i commi 2 e 3.

* **4. 7.** Mario Pepe, Pistelli.

Sopprimere i commi 2 e 3.

- * **4. 33.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 34.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 38.** Frattini.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 58.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 2.

- ** **4. 130.** Moroni.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere la parola: volontarie.

- 4. 122** La Commissione.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

- * **4. 51.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Qualora l'impedimento permanente o la morte del Presidente della Giunta provinciale avvenga dopo i primi trentasei mesi della legislatura, il Consiglio provinciale elegge, per la

restante parte della legislatura, il nuovo Presidente della Giunta provinciale tra i propri componenti.

- * **4. 109.** La Commissione.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

- 4. 39.** Frattini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige aggiungere le seguenti: come modificato dalla presente legge costituzionale,

- * **4. 52.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige aggiungere le seguenti: come modificato dalla presente legge costituzionale,

- * **4. 111.** La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 35.** Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 40.** Frattini.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 59.** Mitolo, Migliori, Anedda, Armaroli.

Sopprimere il comma 3.

- ** **4. 131.** Moroni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il

quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

* **4. 53.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e si applica comunque il quarto comma dell'articolo 48 dello Statuto come modificato dal comma 1 del presente articolo

* **4. 112.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

** **4. 54.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono costituiti, con la denominazione di Ufficio centrale circoscrizionale e di Ufficio centrale provinciale, rispettivamente, presso il Tribunale e presso la Corte di appello di Trento.

** **4. 113.** La Commissione.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale circoscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena,

Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera *a)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 55.** Detomas, Boato, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Prima di procedere alle operazioni di cui alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'Ufficio elettorale cir-

coscrizionale determina la somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma del medesimo articolo 15, ottenuti da tutte le liste nelle singole sezioni dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei. Determina conseguentemente la lista circoscrizionale che in tali comuni ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. Determina inoltre la cifra individuale di ogni candidato di tale lista, limitatamente alla somma dei voti che ciascuno di essi ha ottenuto nelle singole sezioni dei predetti comuni e dispone la graduatoria dei predetti candidati secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista. Anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, proclama eletto il candidato che precede tutti gli altri nella graduatoria. Qualora più liste circoscrizionali abbiano ottenuto la medesima cifra elettorale, proclama eletto il candidato che in queste liste ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Modifica conseguentemente il procedimento di attribuzione dei restanti seggi circoscrizionali. A tal fine, con efficacia anche ai fini della determinazione di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1995, n. 43, sottrae alla cifra elettorale della lista circoscrizionale cui appartiene il candidato proclamato, come determinata secondo la lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, un numero di voti pari alla cifra elettorale conseguita da quella lista nei comuni sopra indicati e diminuisce di una unità i seggi da attribuire alle liste circoscrizionali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1995, n. 43. Il seggio attribuito al candidato proclamato eletto è computato ai fini delle operazioni di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

* **4. 114.** La Commissione.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite

del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 56.** Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, settimo periodo, sostituire le parole: È eletto con le seguenti: Nel limite del seggio riservato secondo quanto previsto dal presente comma, è eletto.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il nono periodo.

** **4. 115.** La Commissione.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 57.** (Nuova formulazione) Boato, Detomas, Olivieri, Schmid.

Al comma 3, sostituire il decimo periodo con il seguente: A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Trentino-Alto Adige per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

* **4. 116.** La Commissione.